



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Relazione tecnico-finanziaria fondo risorse decentrate anno 2023

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determinazioni dirigenziali n. 36 del 19/01/2023, n. 652 del 16/11/2023 e n.653 del 16/11/2023 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023 in complessivi € 2.899.507,22

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.519.511,23
Risorse variabili	€ 721.022,88
Residui anni precedenti	
Totale	€ 3.240.534,11

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la disciplina contenuta nell' articolo dell'art.79, co. 1, del CCNL 2019-2021 sono quantificate in euro 2.519.511,23 come di seguito individuate:

Descrizione	Importo
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 1 <i>“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state</i>	€ 2.271.761,13 (2.923.710,73- 646.175,00- 5.774,60)

<i>utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i>	
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. A <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: A) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 28.953,60
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. B <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sonocalcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"</i>	€ 32.180,72
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. C <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno" –</i>	€ 10.386,63
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1 lett. d "..... <i>dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"</i>	€ 59.815,66
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1 lett. b "..... un <i>importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;</i>	€ 28.392,00 (84,50*336)
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1-bis "..... A <i>decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personae inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione B3.</i>	€ 88.021,49

Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

La Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla

magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra cui sono comprese anche le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012). • il Piano di razionalizzazione può estendere i propri effetti alla generalità del personale in quanto, vista la delibera della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 441/2013, il piano stesso non risulta "equiparabile a disposizioni puntuali, né riferite ad attività particolari svolte dai singoli dipendenti, a prescindere dall'attività". Ne consegue, in linea con il parere della C.d.C. 441/2013 citato, che le eventuali economie realizzate, da destinare alla contrattazione decentrata, saranno riferite a tutti i dipendenti, in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dall' Ente e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che "...le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione..." (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24.4.2013);

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3 , lett. a) CCNL 2016 2018	
Art. 67 comma 3 lett- b) CCNL 2016-2018 – quota di risparmi conseguiti in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n.98/2011	
Art. 67 comma 5 CCNL 2019-2021	€ 56.784,00
Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021	€ 18.894,51
Economie Fondo straordinario anno precedente	€ 12.455,43
Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, comma 1, lett. k); art. 16, commi 4 e 5, dl 98/2011)	€ 554.279,94
Incentivi per funzioni tecniche	€ 78.609,00
TOTALE	€ 721.022,88

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) anni 2011 – 2012 – 2013 2014	€ 308.410,21
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) anni 2011 – 2012 – 2013-2014	
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016	€ 32.616,68
Riduzione fondo per ricondurre l'importo al tetto 2016	
TOTALE RIDUZIONI	€ 341.026,89

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.178.484,34
Risorse variabili	€ 721.022,88
Residui anni precedenti	
Totale	€ 2.899.507,22

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali euro 1.314.458,58 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 163.075,68
PEO in godimento	€ 1.072.773,90
Incentivi per Funzioni tecniche	€ 78.609,00
Totale	€ 1.314.458,58

Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi euro 1.585.048,64 così suddivise:

Descrizione	Importo
Art. 84 - bis, CCNL 2019- 2021– Indennità condizioni di lavoro	€ 61.819,88
Art. 84, CCNL 2019- 2021– indennità per specifiche responsabilità	€ 261.976,27
Risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree da effettuare nell' anno 2023 (Art. 14 CCNL 2019 –2021)	€ 112.400,00
Progetti obiettivo	€ 97.000,00
Art. 80 e art. 81 CCNL 2019- 2021	€ 1.051.852,49
TOTALE	€ 1.585.048,64

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto (quota indennità di comparto regolata dal CCNL - P.e.o. in godimento - incentivi per funzioni tecniche)	€ 1.314.458,58
Somme regolate dal contratto	€ 1.585.048,647
TOTALE	€ 2.899.507,22

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a euro 2.519.511,23, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano euro **€ 1.314.458,58**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni all'interno delle aree)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2016	Anno 2022	Anno 2023
Risorse stabili	€ 2.615.300,52	€ 2.038.026,29	€ 2.211.101,02
Risorse variabili (voce esclusa dal tetto)		€ 917.240,08	€ 721.022,88
Risorse Variabili (da computare nel tetto)			
Residui anni precedenti			
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016	€ 22.230,05	€ 29.996,50	€ 32.616,68
Decurtazioni operate per ricondurre l'importo del fondo al tetto dell'anno 2016			
Recupero ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 *	€ 198.569,61		
Totale	€ 2.394.500,86	€ 2.925.269,87	2.899.507,22

* Dati derivanti dal procedimento di Ricostituzione in autotutela dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 allegati alla determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014. Nella medesima determinazione è inoltre evidenziato, per ogni anno in cui si è verificato, il mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed il relativosforamento. A decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, sono state adottate le conseguenti misure dalla stessa previste compreso il recupero dei suddetti sforamenti.

Ai sensi di detta norma "1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni

organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento.....

Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni delturn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Le misure contenute nella suesposta norma, nei loro aspetti applicativi, sono state oggetto della circolare congiunta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 60/GAB del 12.05.2014, con la quale al fine di consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto nella stessa norma hanno, tra l'altro, proposto l'immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/97, di un comitato temporaneo con il compito di fornire indicazioni applicative.

Il percorso intrapreso in autotutela di ricostituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 e la contestuale individuazione degli squilibri finanziari costituisce indubbiamente un punto di partenza di una complessa ed articolata attività che necessita, per gli aspetti conseguenti all'applicazione delle misure previste dall'art. 4 della Legge 2 maggio 2014 n. 68., che coinvolgono vari aspetti della gestione e della spesa del personale, di uniformi indirizzi che non attengono unicamente alle forme di recupero degli squilibri finanziari ma anche alle forme ed ai tempi di predisposizione degli adempimenti previsti dalla norma in oggetto.

Il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa ha imposto l'obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate. Il criterio del graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento ha indotto a prevedere già a partire dalla Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale del comparto dell'anno 2014 ha procedere al corrispondente recupero. Il mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e i relativi sforamenti per come quantificati in sede di Ricostituzione in autotutela dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014 sono stati completamente recuperati con la costituzione del fondo della contrattazione decentrata dell'anno 2016 prevedendo un recupero ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 di € 198.569,61.

Verifica limite art. 23, comma 2 D. Lgs 75/2017	Anno 2023	Anno 2016	Variazione
Fondo risorse decentrate parte stabile	1.963.350,92 (questo importo è al netto del consolidamento decurtazione anni 2011-2014 pari ad € 308.410,21),	2.615.300,52	-646.175,00** -5.774,60
Differenziali art. 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019-2021	59.815,66		
Incremento art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019-2021 (84,50*336 unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018)	28.392,00		
Incremento art. 79 comma 1 bis – differenziali D3 e B3	88.021,49		
Incremento art. 67 comma 2 lett. a) ccnl 2016 2018 (escluso dal computo del tetto)	28.953,60		
Differenziale P.e.o. art. 67 comma 2 lett. b) ccnl 2016 2018 (escluso dal computo del tetto)	32.180,72		
R.I.A ed assegni ad personam personale cessato	10.386,63		
Totale fondo Parte stabile	2.211.101,02	2.615.300,52	-404.199,50
Fondo risorse decentrate parte variabile (esclusa dal computo del tetto)	721.022,88		721.022,88
Totale Fondo	2.932.123,90	2.615.300,52	316.823,38
Decurtazione art. 1 comma 236 legge 208/2005	32.616,68	22.230,05	
Recupero ai sensi art. 4 legge n. 68/2014		198.569,61	
Totale decurtazioni	32.616,68	220.799,66	
Risorse Variabili (da computare nel tetto 2016)			
Totale fondo al netto delle decurtazioni	2.899.507,22	2.394.500,86	505.006,36
Risorse stabili non soggette al limite	237.363,47		
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE	1.941.120,87 (2.899.507,22 -721.022,88- 237.363,47)	2.394.500,86	-453.379,99

**Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione e di risultato delle posizioni organizzative

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa U41122 – U41740 - U41741 – U41743 – U41744 – U41746 (P.d.C. 1.01.01.01.004); quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato. Difatti, come previsto dall'art. 1, c. 236, della Legge di Stabilità 2016 e dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2023, soggette a tale limite, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, così come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 36 del 19/01/2023, è imputato nei capitoli di spesa U41122 – U41740 - U41741 – U41743 – U41744 – U41746 (P.d.C. 1.01.01.01.004) del bilancio di previsione 2023/2025 con scadenza nell'esercizio 2023. Il fondo risulta integrato con determinazioni n. 652 del 16 novembre 2023 e n. 653 del 16 novembre 2023. Con determinazione dirigenziale n. 36 del 19/01/2023 sono state impegnate le somme destinate agli utilizzi aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali) per un totale di euro 1.148.245,67 e precisamente agli impegni nn. 148-149-150-151-152-153/2023.

Reggio Calabria, 15 dicembre 2023

Il dirigente del Settore Risorse umane
Maria Stefania Lauria

Il dirigente del Settore Bilancio e ragioneria Avv.
Dott. Luigi Danilo Latella